



COMUNE di
FIANO ROMANO
Città Metropolitana
di Roma Capitale

REGOLAMENTO D'USO DELLE AREE DI SGAMBAMENTO PER CANI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 3/6/2026



REGOLAMENTO D'USO DELLE AREE DI SGAMBAMENTO PER CANI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con il presente Regolamento, il Comune di Fiano Romano intende disciplinare l'utilizzo delle "Aree di Sgambamento per Cani" istituite sul proprio territorio, impartendo disposizioni atte a garantire la sicurezza degli utenti e dei cani.

Le aree di sgambamento comunali attualmente individuate sono elencate nell'Allegato A del presente regolamento, aggiornabile con Delibera di Giunta Comunale.

Art. 2 – DEFINIZIONE

- a) Area di sgambamento per cani (o Area Cani): spazio pubblico comunale debitamente recintato e servito, all'interno del quale i cani possono essere lasciati liberi dal guinzaglio e privi di museruola, sotto la vigilanza dei proprietari o conduttori.
- b) Proprietario (o Conduttore): persona fisica in capo alla quale si pongono tutte le responsabilità civili e penali del comportamento del cane o dei cani in affidamento anche temporaneo.

Art. 3 - PRINCIPI GENERALI

Il proprietario/conduttore che intenda accedere all'Area deve:

- a) aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento pubblicato sul sito istituzionale del Comune, accettarle incondizionatamente e rispettarle;
- b) sapere che l'Area è istituita al fine di tutelare e accrescere il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi verdi, ampi, riservati e opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico;
- c) Ove presente, l'area di sgambamento può essere dotata di una zona di sicurezza debitamente recintata, destinata all'ingresso e all'uscita controllata dei cani, nella quale il proprietario o conduttore può liberare il cane prima dell'accesso all'area comune, favorendone un graduale ambientamento con gli altri animali presenti;
- d) L'accesso e l'utilizzo delle aree sono consentiti esclusivamente sotto la responsabilità del proprietario o del conduttore del cane, che è tenuto a vigilare costantemente sul comportamento dell'animale e ad adottare ogni cautela necessaria per evitare danni o situazioni di pericolo nei confronti di persone, animali o cose;



- e) Tener conto del fatto che, i cani all'interno dell'Area sono liberi di muoversi senza guinzaglio e senza museruola e, di conseguenza, la sorveglianza continua e la tempestività nell'intervenire diventano essenziali per impedire che arrechino danno alcuno;
- f) L'utilizzo delle aree deve avvenire nel rispetto reciproco tra gli utenti, favorendo comportamenti corretti, collaborativi e orientati alla convivenza civile;
- g) Il proprietario è responsabile del comportamento del proprio cane e dei danni eventualmente causati a persone, animali o cose, all'interno dell'Area, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni qualsivoglia responsabilità;
- h) Segnalare tempestivamente al Comune, o alle autorità competenti, linee di condotta all'interno dell'Area e/o utilizzi della stessa da parte di altri utenti, non conformi alle disposizioni contenute nel presente.

Art. 4- OBBLIGHI DEL COMUNE

L' Amministrazione Comunale provvederà periodicamente alla pulizia, alla disinfezione, alla disinfestazione e allo sfalcio dell'erba dell'Area, della Zona di Sicurezza e della via d'accesso.

Art. 5 - OBBLIGHI DEGLI UTENTI

- a) Per ragioni di sicurezza, l'accesso all'Area è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani;
- b) I minori possono entrare nell'Area solamente se accompagnati da un adulto;
- c) Ai proprietari/conduuttori è fatto obbligo, in entrata e in uscita dall'Area, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli interni ed esterni all' Area stessa;
- d) I cani devono essere identificati tramite microchip e iscritti all'anagrafe canina regionale, ai sensi della Legge n. 281/1991, dell'Ordinanza Ministeriale del 6 agosto 2008 e della Legge Regionale Lazio n. 34/1997. Il Conduuttore deve esibire tali documenti a richiesta dell'Autorità competente.
- e) I proprietari o conduuttori soggetti all'obbligo del cosiddetto "patentino" previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani (art.1, co. 5 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013) sono tenuti ad esibirlo su richiesta delle autorità competenti;
- f) I proprietari/conduuttori devono consentire agli addetti alla vigilanza di cui al successivo art. 8, di verificare se il loro cane sia dotato di microchip;



- g) Ai proprietari/conduttori è fatto obbligo di accedere all'Area muniti dei sacchetti per le deiezioni animali che andranno raccolte e introdotte negli appositi contenitori presenti all'interno dell'Area stessa;
- h) Ai proprietari/conduttori è fatto obbligo di vigilare costantemente sul proprio cane, al fine di evitare che possa arrecare danno alle persone, ai propri simili e all'Area nella sua interezza (piante, strutture, attrezzature, dotazioni varie);
- i) Per scongiurare conflitti non gestibili in sicurezza ed evitare che venga meno la funzione stessa dell'Area, ogni conduttore potrà accedere all'Area nel rispetto della compatibilità comportamentale tra i cani presenti. Ciascun conduttore ha l'obbligo di valutare, in base agli altri cani già presenti al suo interno, l'opportunità di accedervi e permanervi con il proprio;
- j) I proprietari o conduttori devono adottare adeguate misure di sicurezza nella gestione del cane, compreso l'eventuale utilizzo della museruola e del guinzaglio nei casi previsti dalla normativa vigente o qualora necessario per la tutela di persone e animali.
- k) Qualora il cane manifesti comportamenti insistenti, eccessivamente invadenti o tali da creare situazioni di disagio, stress o conflitto nei confronti di altri animali, il proprietario o conduttore dovrà intervenire tempestivamente adottando adeguate misure di gestione, incluso, ove necessario, l'allontanamento dall'area;
- l) Ove l'area di sgambamento sia suddivisa in più sezioni recintate, il proprietario o conduttore dovrà utilizzare quella maggiormente idonea alle caratteristiche e alle esigenze del proprio cane, al fine di favorire una convivenza equilibrata e sicura tra gli animali presenti;

ART. 6 - DIVIETI E PERMESSI

All'interno dell'Area sono stabiliti i seguenti divieti e permessi:

- a) È vietato fumare all'interno dell'Area;
- b) È vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose;
- c) È vietato l'accesso ai cani privi di adeguata protezione antiparassitaria (contro pulci, zecche e acari);
- d) È vietato l'accesso alle cagne femmina durante tutto il periodo del ciclo estrale (prostro ed estro), al fine di evitare conflitti tra i cani maschi e situazioni di disagio o aggressività;
- e) È vietato introdurre, somministrare e consumare generi alimentari di qualsiasi tipo, sia per cani che per umani, all'interno dell'Area;
- f) È vietato gettare rifiuti di qualsiasi genere al suolo;



- g) È vietato introdurre nell'Area veicoli di cui all'art. 47 del Codice della Strada, nonché biciclette, biciclette per bambini, monopattini, pattini e similari. È consentito esclusivamente l'accesso a mezzi autorizzati;
- h) È vietato introdurre nell'Area qualsiasi oggetto o elemento di arredo non autorizzato;
- i) È vietato giocare a palla o svolgere giochi di riporto quando tali attività possano generare eccessiva eccitazione, competizione o aggressività tra i cani;
- j) È vietato adottare comportamenti che possano indurre eccitazione, gelosia o aggressività nei cani, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, coccolare in modo insistente cani altrui o stimolare interazioni conflittuali tra animali;
- k) È vietato svolgere attività di addestramento o insegnamento dell'obbedienza all'interno dell'Area, al fine di garantirne la libera e corretta fruizione da parte di tutti gli utenti;
- l) È consentita la realizzazione di giochi tra cani purché non favoriscano situazioni di competizione, stress o aggressività.

ART. 7 - APERTURA DELL'AREA

L'Area è accessibile al pubblico in modo continuativo, al fine di rispondere alle esigenze di utilizzo dei cani in qualsiasi momento della giornata.

L'accesso è garantito senza limitazioni di orario.

Il Comune si riserva la facoltà di disporre la chiusura temporanea dell'Area per motivate esigenze di servizio o per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Tali chiusure saranno comunicate all'utenza con la massima tempestività attraverso i canali istituzionali.

ART. 8 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI

- a) La vigilanza sul corretto utilizzo dell'Area è esercitata dalla Polizia Locale e, nell'ambito delle rispettive competenze, dal personale dei servizi di vigilanza volontaria appartenente ad Associazioni eco-zoofile operanti ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché dalle Guardie eco-zoofile riconosciute ai sensi dell'art. 6, comma 2, della Legge 20 luglio 2004, n. 189.



Resta altresì ferma la competenza del personale dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente (ASL RM4) per le funzioni di vigilanza nelle materie di specifica attribuzione previste dalla normativa vigente.

- b) Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non diversamente sanzionate da norme statali o regionali più gravi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- c) L'importo della sanzione è determinato nell'ambito dei limiti edittali previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali applicabili, con possibilità di graduazione in relazione alla gravità della violazione, alla recidiva e all'eventuale pericolo o danno arrecato a persone, animali o cose;
- d) L'importo della sanzione viene stabilito nei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti comunali. La somma è determinata in base alla gravità della violazione, all'eventuale ripetizione dell'infrazione e al danno o al rischio causato a persone, animali o cose;

Le violazioni sono rilevate e contestate dagli organi e dai soggetti incaricati della vigilanza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sanzioni amministrative.

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Fiano Romano.